

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DEL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

N. 28 DEL 28/05/2021

Oggetto: Pagamento spese legali liquidate con la Sentenza n. 536/17 del Tribunale di Enna – Sez. Lavoro, confermata con Sentenza n. 514/19 della Corte di Appello di Caltanissetta – Iraci Sareri Giuseppe.

L'anno duemilaventuno il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO, il Dirigente dell'Area Amministrativa, Avv. D. Eleonora Bruno, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica 6 Enna n. 33 del 04/11/2020, in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID 19 (in ultimo D.L. n. 183/2020 convertito in L. n. 21 del 26/02/2021) ha adottato la seguente Determinazione, con l'ausilio degli strumenti telematici:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei

Consorzi medesimi, il “periodo transitorio” istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTE le note del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale prot. n. 1374/2020, integrata con le note n. 3/2021 - n. 461/2021 e n. 486/2021, nelle quali, tra l'altro, rispettivamente è riportato “... i Dirigenti dei Consorzi mandatari sono autorizzati a procedere all'adozione degli atti e delle Determine nelle materie di competenza di ciascuna Area...”, e “... le determinate adottate dai Dirigenti di Area avranno una numerazione distinta da quelle adottate dal Direttore Generale, pertanto anche la pubblicazione all'albo pretorio sul sito istituzionale del Consorzio di competenza, dovrà avvenire in due sezioni distinte dedicate...”.

VISTA la Sentenza n. 536/2017 emessa dal Tribunale di Enna – Sez. Lavoro, confermata con Sentenza n. 514/19 della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente, Iraci Sareri Giuseppe, alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre spese generali – IVA e CPA se dovuti;

VISTA la proposta formulata in data 26/02/2021 dall'Avv. Davide Lo Giudice in nome e per conto del sig. Iraci Sareri Giuseppe, assunta al prot. n. 1302 dell'1/03/2021, in riscontro alla diffida prot. n. 1210/2021 con la quale, in aggiunta alle numerose note consortili pregresse rimaste inevase, veniva richiesto di indicare le modalità con le quali parte soccombente intendesse effettuare il pagamento di cui sopra;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3843 del 25/05/2021 il Consorzio comunicava al sig. Iraci Sareri Giuseppe, per il tramite del suo legale, l'accoglimento della superiore proposta e l'avvio degli adempimenti amministrativi finalizzati al recupero di quanto dovuto tramite trattenuta di 1/5 dagli emolumenti mensili;

RITENUTO pertanto che, in adempimento a quanto sopra, è necessario provvedere all'introito delle somme liquidate dal Tribunale di Enna – Sez. Lavoro con la Sentenza n. 536/2017, confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta con Sentenza n. 514/19, nei termini di legge;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione, la Gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2020-2022 adottato con delibera consortile n. 12 del 03.06.2020 ed approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. n. 997 del 31.07.2020;

VISTA la nota prot. n. 32494 del 4 Maggio 2021 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente n. 3147/2021, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/05/2021.

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della Sentenza n. 536/2017 emessa dal Tribunale di Enna – Sez. Lavoro, confermata con Sentenza n. 514/19 della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha rigettato il ricorso proposto da Iraci Sareri Giuseppe condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre spese generali – IVA e CPA se dovuti.

DI DISPORRE l'introito della somma complessiva di € 1.500,00, liquidata dal Tribunale di Enna – Sez. Lavoro con la Sentenza n. 536/2017, mediante trattenuta di 1/5 dagli emolumenti mensili del dipendente consortile Iraci Sareri Giuseppe a decorrere dal mese di Giugno c.a.

DI IMPUTARE la superiore spesa al Cap. 272 del Bilancio consortile.

DI TRASMETTERE la presente determina al Settore Ragioneria consortile, per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Avv. *D. Eleonora Bruno*)



Eleonora Bruno


ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Segreteria
(Avv. D. Eleonora Bruno) n.q.




Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Francesco Nasonte)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Francesco Nasonte)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che la presente Determina Dirigenziale n. 28 del 28.05.2021 è stata pubblicata all'Albo Consorziale e sul sito istituzionale del Consorzio (www.consorziobonifica6enna.it) dal _____ al _____.

Enna, li

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Avv. D. Eleonora Bruno)